



## PARTE TERZA (Legislazione Nazionale Vigente sulla Professione commentata)

### ORDINAMENTO PROFESSIONALE

#### Legge n. 1395 del 24 giugno 1923

La storia del riconoscimento giuridico della nostra professione ha inizio sotto l'era fascista e trova il primo segnale di interesse nella legge n. 1395 del 24 giugno 1923 (G.U. n. 167 del 17.07.1923).

Il titolo della norma è:

Tutela del titolo e dell'iscrizione professionale degli ingegneri e degli architetti.

All'art. 7 si legge testualmente: "... Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art.11, albi speciali per periti agrimensori (geometri) e per altre categorie dei periti tecnici. Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie pareggiate o parificate. Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione, di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione ...".

Da segnalare l'affinità di queste professioni che il legislatore ha ritenuto di aggregare, nel riconoscere la necessità della tutela del loro titolo e dell'esercizio professionale. Inoltre non deve passare in secondo ordine un principio sacrosanto, quello codificato dagli articoli 8-9-10 (*disposizioni transitorie*). Sono stati ammessi all'iscrizione nell'albo, pur non possedendo il titolo, coloro i quali svolgevano di fatto quella attività, abilitati da disposizioni vigenti.

Inoltre, potevano beneficiare della stessa norma transitoria, coloro i quali entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostravano di aver esercitato lodevolmente per 10 anni la professione di ingegnere e di architetto e di avere una cultura sufficiente per il detto esercizio. Il Giudizio è stato rimesso a due apposite Commissioni (una per gli ingegneri, l'altra per gli architetti), nominate dal Ministero dell'istruzione, composta ciascuna da sette membri, quattro scelti tra i docenti degli Istituti superiori e tre fra i liberi professionisti delle rispettive professioni.

A ciascuna Commissione saranno inoltre aggregati con voto consultivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla categoria e alla regione cui appartenevano i singoli aspiranti. Le spese per il funzionamento a carico dell'Erario. Al candidato una tassa di lire 500.

Altra norma transitoria: entro il 31 dicembre del 1926 i professori di disegno architettonico poteva avanzare istanza alla Commissione per accedere all'albo degli architetti.

Ancora un cesello: il titolo di ingegnere e di architetto veniva rilasciato da Istituti di Istruzione superiore autorizzati per legge.





Tutti gli iscritti con norma transitoria hanno ottenuto i seguenti titoli professionali: gli architetti quello di architetto, gli ingegneri invece quello di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.

Da un lato si può riscontrare, in quell'epoca, il rispetto per ciò che esisteva, tutelato dalle norme transitorie, dall'altro si riscontra la enorme dilazione dei tempi per la emanazione dei regolamenti che la legge chiedeva di fare entro tre mesi, per gli ingegneri e architetti, ma pure per geometri e periti tecnici.

Gli ingegneri ed architetti hanno attenuto il Regolamento due anni dopo : 23 ottobre 1925 n. 2537.

Noi, i geometri e i periti agrari quasi sei anni dopo: 11 febbraio 1929 n. 274 (geometri), n. 275 (periti industriali), 25 Novembre 1929, n. 2365 (periti agrari).

### **REGIO DECRETO N. 275 DEL 11 FEBBRAIO 1929**

Su proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione per i lavori pubblici per la economia nazionale e per le corporazioni viene data attuazione all'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Parte da qui la *Regolamentazione per la Professione di Perito Industriale*.

Eravamo in pieno regime fascista, quando vigevano le *associazioni sindacali legalmente riconosciute*, alle quali, a termini dell'articolo 12 del Regio Decreto 1 luglio 1926, n. 1130, venne affidata la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti che la esercitava a mezzo di un Comitato.

Venne pure regolamentato il potere disciplinare nei suoi tre gradi di giudizio.

Non devono passare in secondo ordine le norme transitorie che trovarono ampio spazio nel decreto. Coloro che potevano dimostrare di aver esercitato anteriormente all'entrata in vigore del regolamento lodevolmente per dieci anni la professione di perito industriale e di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione stessa potevano ottenere la iscrizione pur non possedendo il titolo scolastico di perito industriale. La pratica doveva passare al vaglio di una Commissione e, qualora il parere fosse negativo, gli interessati potevano ricorrere al Comitato Centrale. Ci fu pure una apertura per i residenti nei territori annessi al Regno dopo la vittoria della prima guerra mondiale (Friuli Venezia Giulia), che consentiva la iscrizione in un elenco speciale transitorio, ai tecnici formati nella cessata monarchia austro-ungarica denominati "*maurermeister*".

A questi tecnici fu riconosciuto il titolo di *perito edile* e la facoltà di progettare e dirigere costruzioni, secondo le norme della cessata monarchia.

### **DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE N. 382 DEL 23.11.1944**

Finito il fascismo, perlomeno nell'Italia centro sud, si mette ordine democratico nel sistema delle professioni ordinistiche con l'approvazione del decreto luogotenenziale del 23 novembre 1944, n. 382 "*Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali*" (G.U. n. 98 del 23.12.1944). Le professioni interessate sono: *ingegnere, architetto, chimico, economia e commercio, attuario, agronomo, ragioniere, geometra, perito agrario e perito industriale*". I Comitati diventano Consigli e la Commissione Centrale diventa Consiglio Nazionale (art.2 D.P.L. 21 giugno 1946, n, 6)





## INTRODUZIONE DEL PRATICANTATO Legge n. 17 del 2 febbraio 1990

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato ed il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge del 2 febbraio 1990, n. 17 (G.U. n. 35 del 12.2.1990) recante: "*Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali*".

Questa legge riveste tuttora particolare importanza perché, attraverso la modifica della medesima, si possono ottenere eventuali risultati più facilmente che attraverso una nuova norma legislativa specifica.

Essa merita particolare attenzione per i seguenti punti qualificanti:

- a) Riconferma della specificità del titolo professionale di *perito industriale*;
- b) Fissa il principio che la *libera professione è riservata agli iscritti all'albo professionale*.
- c) L'abilitazione all'esercizio della *libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato*.
- d) Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
  - i) Tre anni di attività subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
  - ii) Abbiamo frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, DPR 162/82, finalizzata al settore della specializzazione;
  - iii) Abbiamo compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro, L.863/84, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
  - iv) Abbiamo prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti nel Regio Decreto n. 275/29 e legge 146/57 e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma. La pratica poteva essere svolta presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che esercitasse l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante.

Non è stato per nulla facile ottenere quella legge con quelle caratteristiche ed oggi va conservata con particolare cura, perché rappresenta un punto importante di riferimento e, al riguardo, merita soffermare l'attenzione su alcuni apparenti piccoli particolari.

Il primo e più importante è la frequenza della scuola biennale diretta a fini speciali che ci ha consentito di essere riconosciuti in prima battuta come professione inquadrabile nella direttiva 48/89.

Le scuole dirette a fini speciali facevano parte dell'ordinamento universitario e concorrevano a realizzare i fini istituzionale delle università:

- a) Scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post secondari per l'esercizio di uffici e professioni, per i quali non sia necessaria la laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario

DPR n. 162 del 10 marzo 1982, in SO alla G.U. n.105 del 17.04.1982 recante: Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.

## LEGISLAZIONE VIGENTE CHE REGOLA L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE





Possono accedere all'attuale albo dei periti industriali, in virtù della legislazione vigente:

Ai sensi della legge 17/90:

a) i possessori del titolo scolastico di perito industriale che abbiano conseguito l'abilitazione professionale.

A questi iscritti spetta il titolo professionale di: PERITO INDUSTRIALE

Ai sensi del DPR 328/01 – Art. 55 commi 1 e 2

a) agli esami di abilitazione possono partecipare le seguenti classi di laurea + tirocinio di 6 mesi:

\*L3 (già 23) – Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della Moda

\*L4 (già 42) – Disegno industriale;

\*L7 (già 8) - Ingegneria civile e ambientale;

\*L8 (già 9) - Ingegneria dell'informazione;

\*L9 (già 10) - Ingegneria industriale;

\*L17 (già 4) - Scienze dell'architettura;

\*L21 (già 7) - Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica ed ambientale;

\*L25 (già 20) - Scienze e tecnologie agrarie e forestali;

\*L27 (già 21) - Scienze e tecnologie chimiche;

\*L30 (già 25) - Scienze e tecnologie fisiche;

\*L31 (già 26) - Scienze e tecnologie informatiche;

\*L34 (già 16) - Scienze geologiche.

Settore edilizia: L7 – L17 – L21 (già 8 – 4 – 7);

Settore elettronica e telecomunicazione: L8 (già 9);

Settore industriale: L9 (già 10);

Settore minerario: L34 (già 16);

Settore tecnologie alimentari: L25 (già 20);

Settore chimica: L27 (già 21);

Settore arti grafiche: L3 (già 23);

Settore energia nucleare e fisica industriale: L30 (già 25);

Settore informatica: L31 (già 26)

Settore disegno industriale: L4 (già 42).

A questi iscritti spetta il titolo professionale di: PERITO INDUSTRIALE LAUREATO

Ai sensi del DPR 328/01 – art. 55 comma 3

a) Agli esami di Stato possono partecipare anche:

I periti industriali che abbiano frequentato, con esito positivo, gli IFTS (ora ITS) di 4 semestri, comprensivi di tirocinio di 6 mesi.

A questi iscritti spetta il titolo professionale di: PERITO INDUSTRIALE

Ai sensi del DPR 328/01 – art. 8 comma 3

#### Tabella A

a) Agli esami di Stato possono partecipare anche i seguenti diplomati universitari:

- Edilizia;
- Ingegneria logistica e della produzione;
- Ingegneria meccanica;
- Ingegneria delle telecomunicazioni;
- Ingegneria energetica;
- Metodologie fisiche;
- Analisi chimiche biologiche;
- Chimica;





- Informatica;
- Ingegneria aerospaziale;
- Ingegneria chimica;
- Ingegneria dell'automazione;
- Ingegneria delle materie plastiche;
- Ingegneria elettrotecnica;
- Ingegneria elettronica;
- Ingegneria informatica;
- Ingegnerie scienze costiere;
- Tecnologie alimentari

Questi titoli sono stati introdotti con legge n. 341 del 19 novembre 1990 (G.U. n. 274 del 23 novembre 1990) riguardante: *Riforma degli ordinamenti didattici universitari*

Come spesso è avvenuto in questo Paese una riforma sopprime un'altra, così questa legge, con l'articolo 7, stabilisce che, entro un anno, le università deliberino la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedano:

- a) La trasformazione in corsi di diploma universitario;
- b) La conferma secondo il loro specifico ordinamento;
- c) Trascorso il suddetto termine qualora l'università non abbia provveduto a quanto sopra, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse;
- d) L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti ed a quelle previste nel piano di sviluppo;
- e) Quelle confermate rimangono in funzione fino all'entrata in vigore della riforma dell'istruzione post secondaria.

Una specie di maledizione per la scuola: ogni novità sopprime l'esperienza precedente, senza garantire particolari diritti di transizione; pagano comunque sempre gli utilizzatori.

A questi, in assenza di specificazioni, spetta il titolo professionale di: PERITO INDUSTRIALE



## **DPR 328/01 del 05 giugno 2001 - G.U. n. 212 del 17.08.2001**

### **Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.**

Questo è un provvedimento che potremmo definire "nefasto" perché non ha tenuto in alcuna considerazione la necessità di collegare le nuove formazioni con quanto già regolamentato, perlomeno per le professioni tecniche. E' noto che il nostro Paese deve rincorrere spesso le trasformazioni che anticipa l'Europa, arrivando quasi sempre fuori tempo massimo e per ciò stesso penalizzato anche economicamente. Per quanto riguarda nello specifico le professioni tecniche e più ancora nel dettaglio, nel settore "ingegneristico", in Italia sono state regolamentate su due livelli di competenze: da un lato i "laureati" del vecchio ordinamento e dall'altro i "diplomati" dall'Istruzione Tecnica a cui, nel tempo, si sono aggiunti spezzoni formativi integrativi quali: nel caso dei periti industriali un praticantato di tre anni a lavoro subordinato, di due presso lo studio, scuola universitaria diretta a fini speciali ed altro ancora. Per adeguarsi ai modelli comunitari, sia pur con grave ritardo (dieci anni) anche da noi sono stati introdotti i due livelli universitari, il primo del quale (Laurea) doveva necessariamente, perlomeno per la libera professione, essere sostitutivo in tutto alle precedenti formazioni del settore: formazioni preuniversitarie. Dunque, come già avvenuto per altri settori (consulenti del lavoro, ragionieri, infermieri solo per citare alcuni casi), non c'era proprio nulla da inventare. C'erano gli albi dei geometri, periti agrari ed i nostri pronti alla bisogna, bastava che un legislatore illuminato avesse presente il concetto DELLA CONTINUITA' riconoscendo all'esistente -con una semplice norma di transizione- ciò che era nella logica della più elementare semplificazione e nell'interesse esclusivo dei *fruitori dei nostri servizi professionali*. Ci riempiamo, tutti, costantemente la bocca per rappresentare l'interesse generale della semplificazione in ogni campo. In questo caso la semplificazione veniva da sola e nessuno avrebbe avuto ragionevolmente molto da dire e, se lo faceva era solo per fini strumentali, non certo per l'interesse comune. Con questa miope scelta tutto si è complicato: per l'utente che non riuscirà più a DISTINGUERE, con semplicità, la figura del professionista di riferimento per la specifica prestazione. Per noi, che cerchiamo di mettere a posto le carte, ma troviamo resistenze per le diseguaglianze dei riconoscimenti ai laureati (L) cui - perlomeno fintanto che le cose stanno così - dobbiamo chiedergli il tirocinio di sei mesi e negargli il titolo di ingegnere che gli riconoscono altri. Siamo passati dall'essere i naturali "pezzi di ricambio" dei laureati (L), settore ingegneristico, a cui avremmo volentieri passato la nostra storia, la nostra organizzazione ed il nostro futuro, al rischio di dover competere ad armi impari nel sistema. Indipendentemente dalle competenze consolidate dalla dottrina e dalla giurisprudenza che potevano trovare da noi, una serie "balorda" di vantaggi -viceversa- li spingono altrove. Ad esempio nella sezione b) degli ingegneri, non avendo lì l'obbligo del tirocinio di sei mesi e potendo acquisire il titolo di ingegnere - sia pur junior - particolarmente appetibile nel nostro paese. In ogni caso sarà il futuro a darci ragione, sempreché il legislatore voglia porre rimedio ai tanti guai fatti in questo campo. I laureati triennali, così come sono attualmente inquadrati, senza una corporazione forte -come quella che noi avremmo potuto mettere a loro disposizione- dovranno sudare sette camice per trovare una giurisprudenza che tuteli la loro "identità" ed i loro diritti. Vediamo ora in sintesi cosa ci riserva questo DPR:

- *Il periodo di tirocinio, ave previsto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra ordini e collegi e le università*

....

(ne discende che dovremo attivarci urgentemente per stipulare una convenzione quadro con il MIUR e specifiche con le università territoriali, perché attivino i tirocini durante il corso degli





studi ovunque, in modo che tutti i laureati tecnici possano scegliere l'accesso a qualsiasi professione senza pagare pegno qualora la scelta cadesse sui nostri albi).

Ciò in attesa che una norma ponga fine a questa disparità.

• *Agli esami di Stato per la professione di perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10.02.2000 n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi:*

- L7 - L17 - L21 con queste tre lauree si accede al settore edile e tutte le corrispondenti attività;

- L9 con questa laurea (previo riforma dell'esame di Stato che dovrà essere per tutti sostenuto presso le università) si deve poter accedere alle seguenti sezioni: elettronica ed automazione, costruzioni aeronautiche, cronometria, industria cartaria, industria cerealicola, industria navalmeccanica, industria ottica, materie plastiche, meccanica, metallurgia, tessile con specializzazione produzione dei tessuti, tessile con specializzazione confezione industriale, termotecnica;

- L27 con questa laurea si accede al settore chimica conciararia, chimico, chimica nucleare;

- L3 con questa laurea si accede al settore arti fotografiche e arti grafiche;

- L8 con questa laurea si accede all'ingegneria dell'informazione;

- L25 con questa laurea si accede alle scienze e tecnologie agrarie e forestali;

- L30 con questa laurea si accede a scienze e tecnologie fisiche;

- L31 con questa laurea si accede a scienze e tecnologie informatiche;

- L34 con questa laurea si accede a scienze geologiche;

- L4 con questa laurea si accede alla sezione disegno industriale (bisogna però cambiare l'esame che ora è "disegno di tessuti").

• *Possono altresì partecipare agli esami di Stato ... coloro che in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi (nel caso nostro perito industriale), abbiano frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministero della pubblica istruzione 31 ottobre 2000 n. 436 ... della durata di quattro semestri comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali prescritte dall'albo cui si chiede di accedere.*

• **NOTA BENE:** gli IFTS sono stati sostituiti dagli ITS.

## **SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI**

Come spesso avviene e come è già stato riferito in Italia si regola ciò che abusivamente è già stato introdotto, tollerandone l'irregolarità. Possiamo comunque dire finalmente, anche da noi, si sono regolarizzate le società tra professionisti con Decreto del ministero di Giustizia n. 34/2013 (G.U. n. 81 del 6.04.2013) che, in estrema sintesi si riportano gli aspetti principali, il resto lo si può trovare nel testo.

"Società tra professionisti" o "società professionale" può essere costituita secondo i modelli tipici del codice civile avente ad oggetto una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi del sistema ordinistico.

"Società multidisciplinare" quella costituita per l'esercizio di più attività professionali.

Obbligo di informazione.

Il cliente ha diritto di chiedere che l'incarico venga svolto da uno o più professionisti da lui scelti.

Che la prestazione sia svolta da un professionista in possesso dei requisiti per quel tipo di attività.





La società deve consegnare al cliente l'elenco dei soci professionisti con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche, nonché l'elenco dei soci non professionisti.

### **INCOMPATIBILITÀ**

È incompatibile per un professionista partecipare a più società.

Può partecipare a una società solo se:

- sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo;
- non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo non sia intervenuta la riabilitazione;
- non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
- 

### **ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Con funzione di certificazione anagrafica e pubblicità la società è iscritta nella sezione speciale delle Camere e Commercio;

### **OBBLIGO DI ISCRIZIONE**

La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale dell'albo presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti;

La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo relativo alla attività individuata nello statuto o nell'atto costitutivo come prevalente (nel caso di non individuazione potrà essere iscritta in tutti gli albi di riferimenti dei professionisti soci).

### **REGIME DISCIPLINARE DELLA SOCIETÀ**

Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che resta soggetto alla disciplina dell'ordine o collegio di sua appartenenza, la società risponde secondo le norme vigenti presso l'ordine dove risulta iscritta;

Se la responsabilità coinvolge, sia il professionista, sia la società, ci sarà una concorrenza di norme disciplinari.





## **DIRETTIVA COMUNITARIA 89/48 CE (recepita con D.Lgs. N. 115 del 27.01.1992)**

Relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

E' senza ombra di dubbio lo strumento fondamentale che detta le norme minimali per il riconoscimento delle professioni regolamentate in ambito comunitario, da valere ai fini della mobilità.

Essa fissa principi e definizioni per i diplomi di istruzione superiore che non sono mai stati superati e che, in sintesi, si possono qui riassumere:

Per diploma si intende,

- qualsiasi diploma, certificato o altro o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;
- che sia stato rilasciato da una autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- dal quale risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in una università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre il ciclo di studi post-secondari;
- dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla.

Inoltre:

Per professione regolamentata, l'attività o l'insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in un Stato membro;

Per attività professionale regolamentata, una attività professionale per la quale l'accesso alla medesima o l'esercizio o una delle modalità di esercizio dell'attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma. In particolare costituiscono modalità di esercizio di una attività professionale regolamentata.

In virtù di questa importante direttiva, la *professione intellettuale* - di fatto - rimane riservata a coloro che posseggono un titolo formativo *post-secondario* di almeno tre anni, acquisito presso l'università o altro istituto dello stesso livello di formazione.

La direttiva non si sofferma sulla durata del secondario nei vari paesi membri.

Nella fattispecie si deve precisare che il nostro secondario - della durata di tredici anni - è più lungo della media europea di un anno.

Per questa ragione le scuole italiane all'estero completano questo ciclo al completamento del dodicesimo anno di scuola, partendo dalla primaria.

Pure questo è un modo di adeguarsi all'Europa in maniera diseguale (all'estero dodici anni, in Italia tredici per raggiungere lo stesso titolo, del medesimo valore legale).

## **DIRETTIVA COMUNITARIA 36/2005**





Si tratta della direttiva qualifiche, meglio conosciuta da noi come direttiva ZAPPALÀ (un ingegnere italiano prestato alla politica che ha fatto il miracolo di far riconoscere, a pieno titolo, il nostro sistema ordinistico laddove è prevalente quello associativo); dobbiamo riconoscerli di aver accolto anche le nostre sollecitazioni.

#### **ARTICOLO 11 – LIVELLI DI QUALIFICA**

Di particolare interesse questa parte della direttiva che, in estrema sintesi, può essere così articolata:

- a) livello di qualifica minimale, corrispondente ad una formazione generale a livello di insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;
- b) livello di qualifica appena superiore alla minimale, corrispondente ad una formazione *professionale* diversa da quella del successivo livello c);
- c) livello di qualifica che attesti una formazione a livello di insegnamento post-secondario, diverso da quello delle lettere d) ed e), di almeno 1 anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è – di norma - il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario, o nel caso di una professione regolamentata una formazione di tipo particolare inclusa nell'allegato II;
- d) livello di qualifica che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre anni e non superiore a quattro o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso una università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.
- e) livello di qualifica attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di durata equivalente a tempo parziale, presso una università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

Attualmente i periti industriali e periti industriali laureati sono classificati al livello di cui all'art. 11 d della direttiva (vedi [http://ec.europa.eu/internal\\_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id\\_regprof=1220](http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=1220))

Questa situazione ci deriva dalla interpretazione dell'articolo 12 della direttiva qualifiche che, in sintesi, recita:

- È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione ... riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente;
- È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del primo comma, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro di origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. Ciò si applica, in particolare, se lo Stato membro di origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non corrisponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tal caso, detta formazione precedente, ai fini del riconoscimento, corrispondente al livello della nuova formazione.

Una norma, questa, fatta scrivere da Zappalà proprio per risolvere il problema italiano, spetta al normatore italiano farla applicare.





A noi, se vogliamo, l'azione politica necessaria per arrivare a questo traguardo.

Norma di una chiarezza assoluta che riguarda, ovviamente, lo Stato membro ospitante e, siccome Stato membro ospitante è anche il nostro -in assenza di chiarezza- rischiamo di riconoscere a soggetti provenienti da altri Stati ciò che potremmo negare ai nostri.

La Conferenza di servizi - presso il ministero di Giustizia - ha già evidenziato i primi pesanti segnali (a titolo esemplificativo, e non è il solo caso, riconoscendo un titolo professionale di diplomato in electrical Engineering conseguito in India (inferiore o al massimo analogo a un nostro diploma professionale) valido ai fini dell'esercizio della professione regolamentata di perito industriale elettrotecnico ed automazione).

### **DECRETO LEGISLATIVO 206/2007**

Questo decreto recepisce la direttiva comunitaria 36/2005 e non si discosta dai suoi contenuti. Qui merita ricordare che l'articolo 20 riprende gli stessi contenuti dell'articolo 12 della direttiva, riportato alla pagina precedente. Il principio che riguarda l'elevazione del livello di qualifica, qualora venga innalzato il livello di formazione per l'accesso e l'esercizio di una determinata professione, è recepito ed è quindi entrato nel nostro ordinamento giuridico.

Una specie di novità la si può riscontrare nei contenuti dell'articolo 5 che individua ai fini del riconoscimento alcuni ministeri competenti a prendere le relative decisioni (decisioni e non vigilanza, ma potrà esserci una differenza in questo senso?):

Il Ministero titolare di vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in ordini, collegi, albi, registri, elenchi (ministero di Giustizia) fatto salvo quanto previsto alla lettera g).

Tutte le professioni inquadrare nei livelli "d" ed "e" con esclusione dei soli architetti.

Il Ministero dell'università ... per gli architetti e architetti juniors.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ... per le professioni in possesso di qualifiche di cui alle lettere "a", "b" e "c".

Dalla lettura di questi principi viene da dedurre che al ministero della Giustizia potranno restare soltanto le professioni inquadrare nei livelli di qualifica "d" ed "e"; con esclusione dei soli architetti che potrebbero passare al ministero dell'università. Le professioni inquadrabili nei livelli di qualifica "a", "b" e "c" dovrebbero passare sotto il ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.



## DIRETTIVA COMUNITARIA 2013/55

Con questa direttiva la Comunità Europea intende portare delle modifiche alla precedente direttiva sulla qualifica 2005/36 che, in estrema sintesi, si possono così riassumere:

- a) Introduce la "tessera professionale europea" che dovrà consentire ai professionisti di poter circolare liberamente in Europa, grazie ad una immediata identificazione –per via telematica- del percorso formativo e del loro status professionale;
- b) Tramite successivi atti di esecuzione la Commissione europea adotterà le necessarie misure per garantire una uniforme applicazione (a partire dal 2016) delle disposizioni relative al rilascio della "Tessera professionale europea" che, ai sensi dell'articolo 4 bis verrà introdotta, almeno inizialmente, per quelle professioni per le quali:
  - Esiste una significativa mobilità fra gli Stati membri;
  - Esiste un sufficiente interesse manifestato dalle parti interessate;
  - La professione o l'istruzione che portano all'esercizio della professione sono regolamentate in un numero significativo di Stati membri.
- c) Introduce "l'accesso parziale" vale a dire limitatamente al settore per il quale il professionista è qualificato nello Stato membro di origine;
- d) Riconoscimento dei tirocini fatti in paesi terzi;
- e) Prestazioni temporanee e occasionali (ridotta ad un anno l'esperienza acquisita a chi proviene da uno Stato membro che non regola quella professione);
- f) Viene introdotta la possibilità per gli Stati membri di imporre il controllo delle conoscenze linguistiche, dopo il riconoscimento della qualifica, ma prima dell'accesso alla attività;
- g) Vengono costituiti i Centri di Assistenza per fornire informazioni ai cittadini e pure assistenza diretta attraverso uno sportello fisico;
- h) Esercizio di trasparenza e screening delle professioni per verificare la sussistenza dell'interesse generale alla loro regolamentazione.

Inoltre:

da segnalare modifiche sostanziali al sistema delle "piattaforme".

Per quanto riguarda la definizione del livello "d" viene aggiunto il criterio secondo cui questo livello può essere raggiunto in quanto, oltre ai titoli di formazione è stato introdotto questa frase: *che può essere espressa anche sotto forma di un numero equivalente di crediti ECTS.*

Nessuna modifica è stata introdotta all'articolo 12 che ci interessa particolarmente.

Questa direttiva deve essere recepita dagli Stati membri, quindi anche dal nostro, entro il 18 gennaio 2016.



## RIFORMA ISTRUZIONE TECNICA

Prima di analizzare, nel dettaglio, la riforma della istruzione tecnica è bene dare una occhiata alla riforma scolastica nel suo complesso.

La Riforma della scuola secondaria superiore, nota come **legge Gelmini**, si articola come segue:

**NUOVI LICEI:** 6 nuovi licei

- Liceo artistico;
- Liceo classico;
- Liceo linguistico;
- Liceo musicale e coreutico;
- Liceo scientifico opzione scienze applicate;
- Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale.

**NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI:** 2 settori – 6 indirizzi

**SETTORE DEI SERVIZI:**

- Settore per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
- Servizi socio-sanitari;
- Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;
- Servizi commerciali;

**SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO**

- Produzioni artigianali e industriali;
- Manutenzione e assistenza tecnica.

**NUOVI ISTITUTI TECNICI:** 2 settori – 11 indirizzi

**SETTORE ECONOMICO:**

- Amministrazione, Finanza e Marketing;
- Turismo.

**SETTORE TECNOLOGICO:**

- **Meccanica, Meccatronica ed Energia;**
- **Trasporti e Logistica;**
- **Elettronica ed Elettrotecnica;**
- **Informatica e Telecomunicazioni;**
- **Grafica e Comunicazioni;**
- **Chimica, Materiali e Biotecnologie;**
- **Sistema Moda;**
- **Agraria, Agroalimentare e Agroindustria;**
- **Costruzioni, Ambiente e Territorio.**

### ANALISI DEL REGOLAMENTO DELLA RIFORMA DELL'ISTRUZIONE TECNICA

Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

### ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA:

- a) Le classi seconde, terze e quarte, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, proseguono secondo i programmi del vecchio ordinamento e completeranno gli studi acquisendo il titolo di, nel nostro caso, di perito industriale.
- b) Coloro che frequentavano la classe prima nell'anno scolastico 2010-2011 sono entrati nel nuovo ciclo che li porteranno a raggiungere nel 2015 il titolo scolastico di diploma di istruzione





tecnica indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche in riferimento alle eventuali opzioni scelte.

#### **VALIDITA' DEL NUOVO DIPLOMA:**

Il comma 4 dell'articolo 6 recita testualmente:

"il predetto diploma (diploma di istruzione tecnica) costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dell'ordinamento giuridico" (ma non dell'ordinamento delle professioni).

#### **IDENTITA' DEGLI ISTITUTI TECNICI:**

L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico, in linea con le indicazioni dell'UE, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi (l'esatto contrario del passato) correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche (non intellettuali), saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

Agli istituti tecnici si riferiscono gli istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche (non intellettuali) a livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

#### **FORMAZIONE SETTORE TECNOLOGICO:**

Ben otto indirizzi sui nove previsti hanno un orientamento che guarda nella direzione delle attività che, con ulteriore formazione superiore, possono aspirare alle nostre attività.

L'orario complessivo annuale è determinato in 1056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e all'insegnamento della religione cattolica.

#### **PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO:**

Gli attuali istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 2010 -2011, negli istituti tecnici di cui al regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D.

Detta tabella ha valore soltanto per il raccordo fra vecchio ordinamento e nuovo ordinamento riferito ai soli percorsi degli istituti tecnici.

#### **STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO:**

Il percorso complessivo si articola come segue: **2 + 2 + 1**

- Un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
- Un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
- Un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo.





Sul piano delle ore destinate all'insegnamento non ci sono differenze fra il secondo biennio ed il quinto anno questa distinzione potrebbe essere letta come una speranza di ridurre la nostra formazione del secondario a quattro anni (come nella media europea) per destinare il quinto anno come propedeutico (se non addirittura primo anno vero e proprio) dell'istruzione post secondaria (universitaria o altro).

#### **ULTERIORI PRECISAZIONI:**

Il secondo biennio ed il quinto anno costituiscono articolazioni, all'interno di un complessivo triennio nel quale, oltre all'area di istruzione generale comune a tutti i percorsi, i contenuti scientifici ... e tecnici delle aree di indirizzo..... vengono approfonditi e assumono connotazioni specifiche che consentono agli studenti di raggiungere, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e formazione superiore con particolare riferimento all'esercizio delle professioni tecniche.

(Ndr: espressione che si ispira alla seconda parte dell'articolo 55 del DPR 328/01)

#### **ABROGAZIONI:**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.....sono soppressi: a) gli istituti hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche ed amministrative, nonché di alcune professioni,.....nei settori industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico.

(Ndr: questa abrogazione fa riflettere su alcune interpretazioni di equipollenza dei due titoli ai fini dell'accesso alla professione).

### **ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

Gli Istituti Tecnici Superiori sono: Scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche.

Formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività e costituiscono il segmento di formazione TERZIARIA NON UNIVERSITARIA.

Si costituiscono secondo la forma della Fondazione di Partecipazione che comprende: scuole, enti di formazione, imprese, università e centri enti locali.

Attualmente ne sono istituiti 63 di cui:

- 27 nell'area delle nuove tecnologie per il made in Italy;
- 11 nell'area della mobilità sostenibile;
- 9 nell'area dell'efficienza energetica;
- 7 nell'area delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
- 6 nell'area delle tecnologie della informazione e delle comunicazioni;
- 3 nell'area delle nuove tecnologie della vita.

#### **SOSTENTAMENTO ECONOMICO:**

La fiscalità pubblica concorre al finanziamento dell'istruzione tecnica superiore, con piani programmatici triennali, in misura inferiore al costo globale, la rimanenza viene garantita dalla "Fondazione di partecipazione" grazie alle risorse messe a disposizione da enti locali, scuole locali, imprese (in prevalenza) ed altri soggetti.





Da notizie acquisite da fonti vicine al ministero si è percepito che ci saranno serie difficoltà a finanziare – con fondi statali - questa formazione in futuro per cui il suo destino sembra legato soltanto ai finanziamenti locali.

Se questa sarà la scelta restano forti perplessità su questo tipo di formazione che difficilmente potrà essere sostenuta da fondi del mondo produttivo visto che gli enti locali soffrono la crisi economica senza soluzione di continuità.

#### **CARATTERISTICHE:**

a) La determinazione dei diplomi di Tecnico Superiore.....allo scopo di corrispondere organicamente alla richiesta.....proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati alle innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati.

b) Le figure di riferimento sono articolate negli ambiti seguenti:

1) Area di Efficienza energetica:

- 1.1 Ambito Approvvigionamento e generazione di energia;
- 1.2 Ambito Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio Energetico.

2) Area mobilità sostenibile:

- 2.1 Ambito Mobilità delle persone e delle merci;
- 2.2 Ambito Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture;
- 2.3 Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche.

3) Area Nuove tecnologie della vita:

- 3.1 Ambito Biotecnologie industriali e ambientali;
- 3.2 Ambito Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali.

4) Area Nuove tecnologie per il Made in Italy:

- 4.1 Ambito Sistema agroalimentare;
- 4.2 Ambito Sistema casa;
- 4.3 Ambito Sistema meccanica;
- 4.4 Ambito Sistema moda;
- 4.5 Ambito Servizi alle imprese.

5) Area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-Turismo:

- 5.1 Ambito Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale;
- 5.2 Ambito Conservazione, riqualificazione e messa in sicurezza di edifici e luoghi di interesse culturale.

6) Area Tecnologie delle informazioni e della comunicazione:

- 6.1 Ambito Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software;
- 6.2 Ambito Organizzazione e fruizione della informazione e della Conoscenza;
- 6.3 Ambito Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione.

c) Requisiti di accesso:

- si può accedere con qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore *previo verifica del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese;*
- la verifica del possesso di dette competenze viene fatta dalle FONDAZIONI ITS;
- la votazione del diploma concorre al punteggio per la valutazione finale, non concorre al punteggio invece la votazione della laurea.

d) Durata della formazione:

- quattro semestri che rispondono e sono riferibili al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
- nel caso di percorsi di durata di sei semestri (pare ce ne sia uno di tipo sperimentale) la qualifica di apprendimento sarà superiore.

e) Diploma di Tecnico Superiore.

- questo sarà il titolo ottenibile.







f) Crediti universitari:

- a chi frequenta con esito positivo l'Istruzione Tecnica Superiore vengono, attualmente, riconosciuti 60 crediti a fronte dei 180 crediti della laurea (triennale).

- Ciò deriva dal fatto che i quattro semestri impegnano complessivamente 2.000 ore contro le 4.500 ore della laurea.

g) Utilità ai fini dell'accesso al nostro albo:

- a legislazione vigente, come già detto, possono accedere al nostro esame di Stato soltanto coloro che: in possesso del titolo scolastico di perito industriale (vecchio ordinamento quindi) hanno frequentato con esito positivo l'istruzione tecnica superiore comprensiva di sei mesi di tirocinio.

h) Disposizioni transitorie:

a partire dall'anno scolastico 2011-2012 prende avvio, *in regime sperimentale*, il primo ciclo delle attività formative degli Istituti Tecnici Superiori;

alla fine del primo triennio la fase sperimentale sarà sottoposta a monitoraggio e valutazione ai fini della definitiva messa a regime.

## RIFORMA UNIVERSITARIA

### Decreto n. 509 del 3 novembre 1999 -G.U. n. 2 del 4.01.2000 Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei

Dopo dieci anni dalla direttiva comunitaria 48/89 il nostro Paese riforma l'università nel senso di dare risposte ai contenuti di quella direttiva (formazione universitaria o dello stesso livello di almeno tre anni post secondari), si potrebbe dire: meglio tardi che mai.

Proviamo ad individuare le più significative specificità:

- viene introdotta la laurea triennale (L)
- resta invariata la laurea specialistica (LS)
- trovano spazio il diploma di specializzazione (DS) e quello di ricerca (DR)
- i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.

Andiamo oltre:

- Un credito formativo universitario (CFU) corrisponde a 25 ore di impegno scolastico, con decreto ministeriale può subire alcune modifiche -in aumento o diminuzione- entro il limite del 20%;

- Un anno medio di lavoro di uno studente, impegnato a tempo pieno, è convenzionalmente fissato in 60 crediti;

NOTA BENE:

1) Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

2) Per essere ammessi ai corsi di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei.

3) In deroga a quanto detto al punto 2) i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea specialistica con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore,





esclusivamente per corsi di studio regolati da norme dell'UE che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello.

- 4) Per acquisire la laurea (L) lo studente deve avere almeno 180 crediti universitari (CFU);
- 5) Per acquisire la laurea specialistica (LS) almeno 300 crediti;
- 6) Per acquisire il master universitario almeno ulteriori 60 crediti.

**Decreto n. 270 del 22 ottobre 2004 -G.U. n. 266 del 12.11.2004**

**Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 nov. 1999 n. 509**

Questo decreto sostituisce il decreto precedente con modifiche di dettaglio, quella più significativa riguarda la denominazione delle laurea specialistica che cambia in laurea magistrale (LM).

NOTA: Merita particolare attenzione quanto disposto dal punto 7 dell'articolo 5 di ambedue i decreti, che stabilisce che le università possono riconoscere crediti formativi per conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

## LIBERA PROFESSIONE TECNICA IN EUROPA

La sintesi che si vuole qui riportare intende dare una breve chiave di lettura di ciò che sono e fanno, in alcuni paesi comunitari, i geometri e geometri laureati, i periti agrari e periti agrari laureati, i periti industriali e periti industriali laureati.

Andiamo per ordine alfabetico:

### GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO

#### ITALIA:

Ciò che può fare e, nella pratica, il geometra fa in Italia è noto, le attività si possono ritrovare nel Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

#### FRANCIA:

La formazione del geometra francese è molto selettiva, dopo la scuola secondaria è richiesto un diploma di "ingegnere topografico" triennale + 2 anni di tirocinio che spesso avviene durante il corso di laurea.

L'esame di Stato per poter esercitare la professione implica una *tesi su progetto* e la sua discussione di fronte ad una Commissione giudicatrice + una prova pratica di 5 progetti che il candidato ha sviluppato durante il tirocinio (certificati dal professionista del tirocinio o dall'ordine).

L'ordine di riferimento è: Ordre des Geometres-Experts.

L'attività professionale è molto qualificata, l'iscritto all'albo può delimitare le proprietà, confini e beni fondiari, studi e documentazioni topografiche.

Possono, se fanno una ulteriore formazione di Diploma Universitario di 2 anni, svolgere transizioni immobiliari, in questo caso il fatturato per quest'ultima attività non può superare la metà del totale.

Non sono abilitati a fare progettazioni, salvo piccole strade di campagna.

#### GERMANIA:

La formazione del geometra tedesco prevede, dopo le scuole superiori e quindi la maturità, la possibile scelta di due tipi di percorso:

- La frequenza delle Fachhochschule di 3 anni;





- Programma scientifico di 4 anni

In ambedue i casi più un tirocinio di 1 o 2 anni (variabile a secondo dei Land) più esame di Stato.

Superato l'esame di Stato può fregiarsi del titolo.

Il titolo è protetto e l'attività è riservata (misurazioni catastali, perizie per i tribunali e per conto di autorità pubbliche).

La misurazione dei terreni o delle proprietà, per fini diversi di quelli catastali e di consulenza, sono liberi.

Le loro attività sono *legislazione concorrente* fra Stato e Land.

L'ordine professionale è il BDVI che conta 1200 iscritti, tuttavia vi sono anche altre istituzioni che li regolano.

#### **REGNO UNITO:**

La formazione prevede un corso post secondario di 3 anni più eventualmente 1 anno di specializzazione. Il titolo è: Surveyor.

Alcuni corsi prevedono il tirocinio che dura 2 anni.

Possono svolgere l'attività corrispondente alla specializzazione: rilevamenti, gestione agricola, rilevamento fondiario, idrografico, minerario, computi metrici.

Come tutte le attività nessuna è riservata.

#### **SPAGNA:**

La formazione comprende, dopo il secondario, 3 anni di "*ingegneria tecnica topografica*" più un anno di specializzazione su un progetto pratico.

Svolgono attività relativa a tutti i campi della topografia.

Non sono abilitati alle costruzioni.

L'ordine di riferimento è: Colegio oficial de ingenieros tecnicos en topografia.

N.B.: il raffronto evidenzia la enorme differenza fra il geometra e geometra laureato italiano e quello degli altri paesi.

#### **PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO**

(non esistono figure paragonabili in Europa)

##### **ITALIA:**

Le attività che i periti agrari e periti agrari laureati fanno in Italia sono riportate dalla L. 21 febbraio 1991, n. 54.

##### **FRANCIA:**

Con una formazione con scuole post secondarie si arriva al brevetto di "*tecnico superiore agricolo*".

Con una formazione universitaria di 3 anni si arriva al diploma di: "*ingegnere agricolo*".

Sbocchi libero professionali praticamente inesistenti.

##### **GERMANIA:**

Figura professionale praticamente non riconosciuta.

##### **REGNO UNITO:**

Dopo la scuola dell'obbligo che termina a 16 anni, si può passare ad un corso di 4 anni fra studi e tirocini.

La libera professione è quasi sconosciuta.

##### **SPAGNA:**

Figura professionale praticamente non riconosciuta.

#### **PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO**

##### **ITALIA:**

Diamo per scontata la conoscenza della formazione e dell'attività del perito industriale e perito industriale laureato in Italia.





Chiariamo subito un concetto: il titolo di *perito industriale e pure di perito industriale laureato* è estremamente generico e non trova similitudini in altri paesi.

Perito=esperto (non dà comunque il senso compiuto di una professione complessa come è la nostra nel vocabolario internazionale).

La chiave di lettura più diretta è quella di indagare sulla corrispondente figura del laureato triennale italiano dell'area tecnica nei vari paesi della comunità.

Ciò è ampiamente giustificato dalla riconosciuta equivalenza fra il titolo di perito industriale *vecchio ordinamento* ed il laureato triennale che avviene tramite l'art. 55 del DPR 328/01.

#### **FRANCIA:**

Il titolo corrispondente al perito industriale, *come risulta dalla ricerca Cassese*, è *ingenieur-diplomé* o *ingenieur reconnu*.

La formazione dell' *ingenieur-diplomé* è universitaria o parificata di almeno 3 anni e queste figure sono anche parificate agli ingegneri di più lunga formazione.

La formazione di *ingenieur reconnu* dovrebbe corrispondere ai nostri tecnici superiori (laureati triennali!!).

In definitiva la figura dell'ingegnere francese è unica e la propensione per la libera professione è minima, attorno al 1-2%.

Il titolo di ingegnere è protetto dalla legge però non ha alcun valore legale.

Non esiste alcuna regolamentazione dell'esercizio della professione ingegneristica, chi volesse esercitare la professione lo potrebbe fare "liberamente" ma per vedersi riconosciuto lo *status* dovrebbe conseguire il titolo di *ingenieur diplômé*.

#### **GERMANIA:**

Il titolo di *Diplomingenieur* rilasciato dalle università è equivalente a quello italiano tradizionale.

Il titolo *Dipl.Ing. (FH)* è la formazione breve, di livello universitario a prevalente orientamento tecnico. Viene rilasciato dalle *Fachhochschule*.

Propensione alla libera professione non oltre il 10%.

Il controllo degli *Standard* delle prestazioni ingegneristiche e dei confini dell'area di competenza è affidato al sistema associativo nazionale che opera nella salvaguardia degli interessi professionali.

#### **REGNO UNITO:**

Il sistema formativo universitario è "*anomalo*" rispetto agli altri paesi europei, poiché di durata inferiore e comprendente due segmenti distinti:

- formazione teorica in 3-4 anni *Bachelor (education)*;
- esperienza pratica di lavoro 2-3 anni (*training*)

I titoli universitari sono in serie: *Bachelor, Master, Ph.D.*

I profili professionali sono su tre livelli:

- *Chartered Engineer* con formazione equivalente al nostri ingegnere tradizionale (livello E);
- *Incorporated Engineer* figura professionale intermedia con formazione di livello secondario superiore, assimilabile al profilo di *ingegnere tecnico* ma pure a quello del *perito industriale laureato* e, per assimilazione di cui all'articolo 55 del DPR 328/01, al *perito industriale* (livello D);
- *Engineering Technician* figura tecnica con formazione professionale. (livello C)

Propensione alla libera professione non più del 10%.

Vige il sistema associativo libero ma nessun obbligo di iscrizione.

Attività professionale totalmente libera, non esistono riserve di alcun tipo.

#### **SPAGNA:**

E' il paese che ha più similitudini con il nostro, tant'è che fino agli anni settanta esistevano, come da noi, i *peritos industriales* iscritti in albi professionali tenuti dal Collegi.





Soltanto la specializzazione *edilizia* aveva ed ha una sua organizzazione in albi separati rispetto alle altre *specializzazioni* che sono unite.

A partire dagli anni settanta dello scorso secolo il legislatore ha voluto un prolungamento formativo dei *peritos industriales* nelle università che, dopo un percorso di 3 anni, acquisivano il titolo di *ingeniero tecnico*.

In quel paese, probabilmente, oggi ci saranno pochi *peritos industriales* essendo quasi totalmente sostituiti da *ingenieros tecnico* (ricambio intervenuto perché i primi sono andati ad esaurimento non avendo avuto sostituti del medesimo titolo e, contemporaneamente, sono arrivati e cresciuti i portatori del nuovo titolo, normale rotazione ovviamente).

Un bell'esempio che il nostro Paese non ha saputo imitare.

Anche in Spagna vige il sistema degli albi professionali che sono tenuti dai Colegios in tutto simili ai nostri collegi.

Fino a qualche tempo fa il sistema era molto corporativo al punto che l'approvazione dei progetti passava per i Colegios, che curavano anche gli incarichi pubblici, assegnandoli a rotazione ai propri iscritti.

Ora le cose, con l'avvento dell'autorità sulla concorrenza, sono cambiate.

Come da noi le attività ingegneristiche sono riservate.

La propensione alla libera professione si attesta attorno al 10% circa.

Qualche tempo fa sono nate delle richieste per il prolungamento della formazione a 4 anni universitari.

#### **ALCUNE CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE:**

- a) La libera professione come la intendiamo noi non trova riscontri negli altri paesi della comunità;
- b) nel settore dell'edilizia, per esempio, la fanno da protagonisti gli architetti;
- c) nel settore dell'impiantistica gli ingegneri che, in prevalenza, sono quelli triennali;
- d) il termine "*professione*" individua in modo generico le occupazioni intellettuali e non;
- e) il termine "*professionista*", invece, è entrato nell'immaginario collettivo come sinonimo di esercente una professione intellettuale e, in modo più specifico, una libera professione.

Volendo ulteriormente approfondire si può affermare:

- la libera *professione tecnica* è uguale a *professione intellettuale* regolamentata e riservata (a tutela della collettività);
- la sua caratteristica principale: *la capacità di risolvere un problema sulla base di un sapere*;
- richiede obbligazione di mezzi e non di risultati.





## ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

### Legge 14 gennaio 2013, n. 4 – G.U. n.22 del 26.01.2013

### Disposizioni in materia di professioni non organizzate

La forte corporazione che raggruppa il mondo dei professionisti non regolamentati e quindi non iscritti in albi professionali è riuscita ad ottenere l'emanazione di una legge che, con il centro destra al Governo, sembrava impossibile.

Dopo anni di contrasti su come affrontare la riforma delle professioni, a causa delle contrapposizioni che emergevano fra il sistema ordinistico e quello associativo, in Commissione Giustizia della Camera venne presa una decisione che – al momento – sembrava la più conforme.

Nella realtà la separazione e lo stacco per la discussione, affidando quello ordinistico alla Giustizia e quello associativo allo Sviluppo Economico, ha portato a due percorsi totalmente separati facendo venir meno il necessario confronto per evitare scivolate che, nella realtà, si sono poi verificate.

La proposta, affidata al controllo di un altro ministero, ha di molto velocizzato il percorso, facendola diventare legge ai primi di gennaio del 2013.

Vediamo di che si tratta:

Disciplina le professioni non organizzate in ordini e collegi;

Introduce per queste la denominazione di "professione" in netto contrasto con l'analoga definizione attribuita alla "professione regolamentata" (DPR 137/2012);

Riguarda l'attività economica, anche organizzata, di prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, mediante lavoro intellettuale, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti ad albi (*da segnalare la miriade di attività svolte dagli iscritti all'albo non riservate per legge, ma considerate tipiche a tutti gli effetti, che andranno in concorrenza*);

Coloro che esercitano tali professioni possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, su base volontaria, senza vincoli di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole.....agevolando la scelta degli utenti;

Gli statuti e le clausole associative garantiscono la trasparenza delle attività, la dialettica democratica, l'osservanza dei codici, nonché la struttura organizzativa. Le associazioni promuovono la formazione permanente (*non la obbligano*) e vigilano sulla condotta;

I rappresentanti legali delle associazioni, con assunzione di responsabilità, dichiarano il possesso dei requisiti previsti e da rispettare.

Le associazioni professionali assicurano (*qui dovrebbe stare la garanzia dell'utente*) la piena conoscibilità (*bella espressione, come a dire che è sufficiente conoscere senza garantire*):

- Atto costitutivo e statuto,
- Precisa identificazione delle attività professionali di riferimento,
- Composizione degli organi deliberativi e titolari delle cariche sociali,
- Struttura organizzativa della associazione,
- Requisiti per la partecipazione alla associazione, con particolare riferimento a titoli di studio (*senza imporre titoli minimi*), obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante e strumenti per accertarne l'effettivo assolvimento (*nulla sulle modalità che restano nella volontarietà dell'associazione*),
- L'obbligo di garantire la conoscibilità (*conoscono e dovrebbe bastare*) è esteso a:
- Codice di condotta con previsione di sanzioni graduate e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti (*dovrà essere previsto dallo statuto*),
- L'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente,
- Le sedi della associazione in almeno tre regioni,





- Una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente,
- L'eventuale possesso di un sistema di certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001,
- Le garanzie attivate a tutela degli utenti.

La legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dei soggetti, La qualificazione delle prestazioni professionali di questi soggetti si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate "normativa tecnica UNI"

I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente, individuate dalle norme tecniche UNI costituiscono principi generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione (*in barba ai nostri titoli di studi, tirocini ed esami di Stato, formazione permanente obbligatoria, ecc.*)

Il ministero dello sviluppo economico promuove (*termini sempre poco pragmatici*) l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alla attività professionale.

A tutela dei consumatori e a garanzia di trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni possono (*se vogliono, possono*) rilasciare ai propri iscritti.....attestazioni relative a:

- regolare iscrizione,
- requisiti necessari per partecipare alla associazione,
- *standard* che gli iscritti devono rispettare,
- garanzie per l'utente (*tra cui l'attivazione dello sportello*),
- eventuale (*non obbligatorio*) possesso della polizza assicurativa,
- eventuale possesso di certificazione rilasciata da organismo accreditato.
- certificazione di conformità a norme tecniche UNI:
- le associazioni professionali collaborano alla elaborazione delle norme tecniche UNI relative alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori,
- le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione per i settori di competenza.
- gli organismi di certificazione accreditati (*fra cui quelli costituiti dalle medesime associazioni*) possono rilasciare il certificato di conformità alle norme UNI.

Vigilanza e sanzioni:

- Il ministero dello Sviluppo Economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione della legge (*come?*),
- Le dichiarazioni non vere sono sanzionabili ai sensi del codice del consumo (*e il codice penale?*).

### CONSIDERAZIONI DI SINTESI:

La novità derivante dal "*riconoscimento delle associazioni professionali non regolamentate*" riguarda una miriade di settori: arti, scienze, servizi alle imprese, cura delle persone, amministrazione di condomini, animatori, fisioterapisti, musico terapeuti, bibliotecari, statistici, esperti medicine integrate, pubblicitari, consulenti fiscali ed altri.

Praticamente l'intero mondo delle attività che ci coinvolgono socialmente ed economicamente.

Siamo di fronte, quindi, ad un innesto del metodo anglosassone su una cultura mediterranea che poco si addice in termini di compatibilità.

Le difficoltà sorgeranno soprattutto in ragione che da noi il modello associativo non è l'unico (*come nel mondo anglosassone*) ma si affianca al preesistente modello ordinistico e ciò potrà generare una enorme confusione nei cittadini utilizzatori dei servizi.

Tuttavia dobbiamo ricordare che nulla è cambiato, se non la novità del "*riconoscimento*" pubblico che, per la nostra mentalità costituisce un vero e proprio "*salto di qualità*".





### **CONCORRENZA CON REGOLE DIVERSE:**

Dobbiamo prepararci ad un confronto impari nel mercato delle attività non riservate per legge che, per alcune professioni ordinistiche sono la maggior parte delle proprie attività (se non addirittura la totalità).

Analizziamo i diversi vincoli,

#### a) PER LE PROFESSIONI ORDINISTICHE:

- Titolo di studio,
- Tirocinio,
- Esame di Stato,
- Obbligo assicurativo,
- Obbligo formazione permanente,
- Codice deontologico,
- Rispetto normativa di riferimento.

#### b) PER LE PROFESSIONI RICONOSCIUTE:

- Rispetto delle norme statutarie
- Sistema previdenziale più oneroso (gestione separata INPS).

### **POSSIBILE RICONOSCIMENTO DI ATTIVITA' RISERVATE**

Il confine che distingue le attività riservate per legge ad iscritti in albi professionali, peraltro interdette a coloro che sono iscritti alle associazioni riconosciute, è piuttosto labile ed abbiamo già avuto un esempio preciso che ha indotto il nostro Consiglio Nazionale, unitamente a quello degli Ingegneri, ad impugnare un decreto del ministero dell'ambiente che includeva, fra i professionisti abilitati alla progettazione di impianti di pubblica illuminazione, gli iscritti ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta da ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013.

Questo è ciò che può accadere in qualsiasi settore e non corrisponde certo all'interesse pubblico generale.





## **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

### **Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13**

Il Decreto Legislativo di cui sopra si occupa di: "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti *non formali e informali* e degli *standard minimi* di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92".

#### **DEFINIZIONI:**

Apprendimento formale: si attua attraverso il sistema di istruzione e formazione (università o altra scuola) che si concluda con un titolo di studio, di qualifica o certificazione riconosciuta dalla vigente legislazione in materia di ordinamenti scolastici e universitari;

Apprendimento non formale: si attua al di fuori dei sistemi di istruzione e formazione, per via volontaria della persona;

Apprendimento informale: si attua, a prescindere da una scelta intenzionale, attraverso lo svolgimento di attività di vita quotidiana, familiare e del tempo libero;

Ente pubblico titolare: titolare a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze:

- Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, in materia di titoli di studio;
- Le regioni e le provincie di Trento e Bolzano in materia riferite a qualificazione rilasciata da loro;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali per certificazione di professioni non organizzate in ordini e collegi;
- Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs. 206/2007 in materia di certificazione e qualificazione delle professioni regolamentate a norma di tale decreto;

Ente titolato: soggetto pubblico o privato.....autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale;

Organismo nazionale italiano di accreditamento: organismo designato dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008;

Individuazione e validazione delle competenze: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato, ai livelli essenziali minimi acquisiti in un contesto *non formale o informale*, sono riconosciute anche quelle acquisite in contesti *formali*. La validazione delle competenze può essere seguita dalla *certificazione delle competenze*, ovvero si conclude con il rilascio di un *certificato di validazione*.

Certificazione delle competenze: procedura di formale riconoscimento da parte dell'ente titolato.

Qualificazione: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale.

Sistema nazionale di certificazione delle competenze: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli *standard minimi*.

- sono oggetto di *individuazione e validazione e certificazione delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali ed informali*, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definite nel rispetto delle linee guida;
- l'ente titolato può *individuare e validare ovvero certificare* competenze riferite alle qualificazioni ricomprese...in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione del quadro europeo delle *qualificazioni* o di *parti di qualificazione* fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione.





Il sistema nazionale di certificazione delle competenze opera nel rispetto dei seguenti principi:

- *l'individuazione e validazione e certificazione delle competenze* si fondano sulla esplicita richiesta della persona e del suo patrimonio di esperienza di vita, di studio e di lavoro;
- i documenti di *validazione e i certificati* rilasciati...costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore del titolo di studio;
- gli enti pubblici titolare operano in modo autonomo secondo i principi della sussidiarietà verticale e orizzontale.
- Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di *certificazione delle competenze*, nel rispetto del principio di terzietà e indipendenza, provvede un COMITATO TECNICO NAZIONALE.

**UNA RILEVANTE IMPORTANZA RIVESTE IL REPERTORIO NAZIONALE DEI TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI.**

Ulteriori disposizioni:

Il completamento delle implementazione del repertorio nazionale (secondo semestre 2014).

Entro primavera del 2015 si possono adottare disposizioni integrative e correttive.

**APPROFONDIMENTI**

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE**

Le associazioni professionali (e le loro forme aggregate) collaborano alla elaborazione delle norme tecniche UNI relative alle singole attività professionali;

Le stesse associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione di conformità per i settori di competenze;

Organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA (ente designato dal Governo Italiano)

Le certificazioni che rilascia, in virtù del riconoscimento nel sistema comunitario (EA) rientrano negli accordi ed hanno validità in tutti i Paesi;

La certificazione di qualità può andare dunque a rafforzare il processo di attestazione delle competenze, rendendo più trasparente l'accreditamento volontario gestito dalle associazioni;

Da sempre uno dei pilastri su cui poggia il sistema reputazionale dell'economia della conoscenza è la fiducia.

**REQUISITI GENERALI APPLICABILI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE**

Tali requisiti sono fissati dal *regolamento per l'accREDITamento degli organismi di certificazione*;

Chi vuole essere accreditato deve avere conformità con i requisiti del *regolamento* e mantenga costantemente un comportamento di *correttezza, trasparenza e collaborazione con ACCREDIA*.

**RUOLO E FUNZIONI DELL'UNI (Ente Nazionale di Unificazione).**

L'UNI è una associazione privata senza scopo di lucro, fondata nel 1921, i cui soci sono: imprese, professionisti, associazioni economiche e professionali, sindacati dei lavoratori, istituti scientifici, università, rappresentanza dei consumatori e della Pubblica Amministrazione.

Svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ed il suo ruolo è stato riconosciuto dalla Direttiva Europea 83/189/CE del 1983, recepita con legge n.317/1986;

L'UNI dunque è il punto d'incontro fra mondi diversi spesso in posizioni contrapposte, quali imprese piccole e grandi, lavoratori, professionisti, ecc..

Il ruolo socio-economico di UNI può essere così sintetizzato:

- Promuovere la sicurezza, la qualità della vita, la conservazione dell'ambiente e la diffusione della conoscenza;





- Migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema economico e sociale attraverso gli *standard* di prodotti, processi e servizi ed i relativi metodi di prova e controllo;
- Un ruolo che si concretizza con la elaborazione di *norme tecniche* che rispettano i seguenti principi: *volontarietà, democraticità, trasparenza e con sensualità.*

### COME SI COSTRUISCE UNA NORMA UNI:

Le diverse fasi sono:

- \* la messa allo studio;
- \* la stesura del documento;
- \* l'inchiesta pubblica;
- \* l'approvazione da parte della Commissione Centrale Tecnica;
- \* la pubblicazione.

### EQF

#### QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

L'EQF (European Qualifications Framework) è un sistema comune europeo di riferimento che verrà utilizzato per collegare fra loro i sistemi e i quadri nazionali delle qualifiche, ciò aiuterà notevolmente a rendere le qualifiche più comprensibili e aiuterà studenti e lavoratori a spostarsi da un paese ad un altro, a cambiare lavoro e a spostarsi fra istituzioni di istruzione e formazione.

L'EQF non assegna qualifiche, ma si limita a descrivere i livelli delle qualifiche in base ai risultati dell'apprendimento; l'assegnazione delle qualifiche rimarrà facoltà delle istituzioni preposte dei vari paesi.

Il quadro è su base volontaria, ma si punta a spingere i vari paesi ad adeguarsi ad introdurre nei singoli titoli, diplomi, qualifiche un riferimento al livello corrispondente dell'EQF.

L'EQF consiste in otto livelli di riferimento basati sui risultati dell'apprendimento (definiti in termini di conoscenza, abilità e competenze) e sposta l'attenzione dagli input (durata dell'esperienza di apprendimento, tipo di istituzione) a ciò che una persona in possesso di una determinata qualifica realmente conosce ed è in grado di fare.

Le conoscenze, le abilità e le competenze degli otto livelli si possono così sintetizzare:

LIVELLO 1 - conoscenze generali di base; abilità di base necessarie a svolgere mansioni/compiti semplici; lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato.

LIVELLO 2 - conoscenze pratiche di base in un ambito di lavoro o di studio; abilità cognitive e pratiche di base; lavoro o studio sotto la supervisione con un certo grado di autonomia.

LIVELLO 3 - conoscenze di fatti, principi, processi e concetti generali in un ambito di lavoro o di studio; una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base; assumere responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito di lavoro o di studio e adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi.

LIVELLO 4 - conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambiente di lavoro o di studio; una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio; sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro e di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti.

LIVELLO 5 - conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tali conoscenze; una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti; saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili, esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri.





LIVELLO 6 – conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongono una comprensione critica di teorie e principi; abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio; gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili.

LIVELLO 7 – conoscenza altamente specializzata, parte delle quali all'avanguardia in un ambiente di lavoro o di studio, come base del pensiero originario e/o della ricerca, consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza di interfaccia tra ambiti diversi; abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie alla ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare la conoscenza ottenuta in ambiti diversi; gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici, assumere le responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategici dei gruppi.

LIVELLO 8 – le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'interfaccia in settori diversi; le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti; dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca.

## APPENDICE NORMATIVA PREVIDENZIALE

### Proposta 1

#### Un sistema di tassazione più equo per "liberare le risorse"

##### DECRETO LEGISLATIVO 509/1994

- Il decreto sancisce la trasformazione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, a quella data esistenti, da enti di diritto pubblico ad associazioni o fondazioni di diritto privato.
- Riconosce l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile pur nel rispetto di precisi limiti di legge correlati anche alla natura pubblica della funzione demandata.
- Vieta qualsiasi finanziamento pubblico all'infuori dei provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali.
- Prevede l'attività di vigilanza da parte dei Ministeri del Lavoro e delle Finanze ai quali è demandata anche l'approvazione delle delibere degli enti in tema di regolamento, statuto nonché in tema di contributi e prestazioni previdenziali.

##### LEGGE 335/1995

- La legge riforma il sistema previdenziale pubblico.
- Prevede il sistema di calcolo contributivo.
- Introduce criteri stringenti e non derogabili in tema di calcolo delle prestazioni pensionistiche, prevedendo il meccanismo dell'inderogabilità delle norme introdotte se non dietro espresse modificazioni delle stesse disposizioni.
- Delega il Governo ad emanare norme che assicurino la tutela previdenziale a favore dei liberi professionisti che risultino iscritti in appositi albi od elenchi.

##### DECRETO LEGISLATIVO 103/1996

- Il decreto assicura, attuando la delega prevista dall'articolo 2, comma 25, della legge 335/95, la tutela previdenziale obbligatoria ai liberi professionisti.





- Conferma il sistema di calcolo contributivo quale unico possibile per il calcolo delle prestazioni pensionistiche.
- Vieta la possibilità di adottare un'aliquota di computo (contribuzione che confluirà nel montante previdenziale) superiore a quella di finanziamento.
- Prevede la possibilità di scegliere la forma gestoria del costituendo ente di previdenza tra:
  - ✓ Costituzione di un ente di categoria (a condizione che assicuri una popolazione non inferiore a 8.000 unità).
  - ✓ Costituzione di un ente pluricategoriale.
  - ✓ Inclusione in un ente di previdenza obbligatoria già esistente (enti privatizzati di cui al D. Lgs. 509/94) a favore di una categoria professionale simile.
  - ✓ Inclusione nella Gestione separata Inps.
- Fissa il criterio di determinazione dei contributi dovuti in proporzione al reddito professionale prodotto, con la previsione di una contribuzione minima annuale.
- Obbliga gli organismi cui è affidata la tenuta degli albi o degli elenchi alla comunicazione agli enti di previdenza esponenziali degli iscritti agli albi od elenchi stessi.
- Fissa il contributo, a carico dei committenti, che il professionista deve richiedere e versare all'ente di previdenza.
- Rimanda, per tutto quanto non espressamente disciplinato, al D. Lgs. 509/94.

#### DECRETO LEGISLATIVO 151/2001

- Viene adottata la formula del Testo Unico per disciplinare in modo compiuto la tutela ed il sostegno alla maternità e paternità.
- La tutela viene assicurata esclusivamente alle libere professioniste, garantendo non solo l'evento nascita, ma anche l'aborto, l'affidamento e l'adozione
- Si sancisce che non sussiste l'obbligo di astensione dal lavoro per la libera professionista
- Vengono fissati i criteri di calcolo dell'assegno di maternità, con la previsione di un minimale
- Viene fissato un minimale di contribuzione destinata al finanziamento degli oneri derivanti dalla tutela posta in essere
- Viene introdotto il principio della fiscalizzazione degli oneri sociali in forza del quale gli enti di previdenza privatizzati (509/94) e privati (103/96) possono godere di un contributo statale qualora riducano il contributo posto a carico degli iscritti e finalizzato a copertura degli oneri derivanti dalla tutela posta in essere.

#### LEGGE 243/2004

- Viene delegato il Governo a rivedere l'istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi riconoscendo la facoltà di ricorrervi anche a favore di chi abbia già maturato il diritto a pensione in uno degli enti presso i quali sono accreditati i contributi
- Viene istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive
- Viene riconosciuta agli enti privatizzati (509/94) e privati (103/96) la possibilità di prevedere forme di tutela sanitaria integrativa
- Viene riconosciuta agli enti privatizzati (509/94) e privati (103/96) la possibilità di prevedere, con l'obbligo della gestione separata, forme pensionistiche complementari
- Viene riconosciuta agli enti privatizzati (509/94) e privati (103/96) la possibilità di accorparsi nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di tutela previdenziale
- Viene riconosciuto il principio della facoltà di optare per aliquote contributive maggiori, fermo restando la deducibilità dei contributi versati.

#### DECRETO LEGISLATIVO 42/2006

- Viene attuata la delega concessa al Governo per la revisione dell'istituto della totalizzazione.





- Vengono individuati i criteri di accesso alle prestazioni pensionistiche totalizzate (65 anni e 20 anni di contributi ovvero qualsiasi età in concorrenza con almeno 40 anni di contributi).
- Viene esclusa la possibilità di totalizzare periodi contributivi inferiori a 6 anni
- Viene fissato il criterio di calcolo delle prestazioni: contributivo per gli enti privati (103/96) nonché per le gestioni pubbliche ricadenti sotto questo regime, retributivo per le gestioni pubbliche ricadenti sotto questo regime e contributivo adattato per gli enti privatizzati (509/94)
- Viene sancito che la prestazione in totalizzazione sarà pagata sempre dall'Inps
- Viene sancito che non si applica l'onere della riserva matematica nell'ipotesi in cui un libero professionista iscritto ad uno degli enti privati (103/96) ricorra all'istituto della ricongiunzione

DECRETO LEGISLATIVO 163 DEL 2006  
codice dei contratti pubblici (allegato III)

Viene redatto l'elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico tenuti all'applicazione dell'evidenza pubblica nell'acquisizione di beni o servizi o nell'esecuzione di lavori con l'espressa menzione degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

DECRETO LEGGE 162 DEL 23 OTTOBRE 2008

convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n.201 Art.1, comma 10 *ter*

Gli Enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 509 del 1994 e 103 del 1996 devono applicare la disciplina dell'evidenza pubblica limitatamente alle forme di pubblicità.

DECRETO LEGGE 98/2011

convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 111/2011

Gli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 509 del 1994 e 103 del 1996 devono applicare integralmente la disciplina dell'evidenza pubblica.

LEGGE 196 DEL 31 DICEMBRE 2009

(Legge di contabilità e finanza pubblica)

La norma stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle norme di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti inseriti nell'elenco Istat.

LEGGE 133/2011

(Legge Lo Presti)

- L'art.1 della legge 12 luglio 2011, n.133 ha sostituito il comma 3 dell'art.8 del decreto legislativo 10 febbraio 1986, n.103, introducendo la seguente disposizione: *"Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al due per cento e superiore al cinque per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo*





*integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni".*

- Le novità introdotte dalla legge n.133/2011 – che ha modificato l'art.8 del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n.103 – incidono sul contributo integrativo.
- La prima novità riguarda gli enti di cui al d.lgs. n.103/1996 e consiste nella facoltà ad essi attribuita ( e già prevista per le casse privatizzate) di determinare con propria delibera, il contributo previdenziale integrativo fissandolo in una misura che "non può essere inferiore al 2% e superiore al 5% del fatturato lordo".
- La seconda è la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali. Viene quindi demandata all'autonomia delle casse professionali sia la misura dell'aliquota del contributo integrativo, sia la fissazione dei criteri di destinazione dello stesso.

#### LEGGE 147 DEL 2013

articolo 1, comma 417 (legge di stabilità per il 2014)

Possibilità di assolvere a tutte le disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

#### LEGGE 89 DEL 2014

La legge 89/2014 ha convertito, con modificazioni ed integrazioni, il decreto legge 66/2014 introducendo – per ciò che qui rileva – una dichiarazione d'intenti che va nel senso delle più volte reiterate richieste di una parificazione della tassazione delle rendite finanziarie a quanto previsto per i fondi pensione complementari. Il legislatore, infatti, riconosce la necessità di "armonizzare" i due sistemi di fiscalità a partire dal 2015, concedendo agli enti privatizzati e privati un "contentino" sotto forma di credito d'imposta per il 2014.





## Proposta 2

### Un sistema che dia più valore ai contributi

Eliminazione del vincolo della rivalutazione fissa dei montanti mediante la possibilità di accreditare la rivalutazione secondo un tasso superiore a quello di legge.

Riferimenti normativi a supporto della possibilità di rivalutare il montante oltre la media quinquennale del PIL:

- Legge 8 agosto 1995, n.335, art.1, commi 8 e 9; art.2, comma 25.
- Il Decreto Legislativo 103 del 1996, articolo 2, comma 2.
- Il Decreto Legislativo 509 del 1994.
- Regolamento Previdenziale Eppi art.14, C.7.







## LA BUROCRAZIA

Tutti i mali, pare, provengono dalla burocrazia "il bubbone dei popoli", capace di annullare tutti gli effetti positivi che la società produce. Da tempo sentiamo che bisogna eliminare l'asfissiante collare che tende a rallentare, se non addirittura bloccare, ogni lodevole iniziativa di chi ha voglia di intraprendere. Leggiamo di confronti impietosi, di tempi necessari per aprire una impresa o qualsiasi altra attività, rispetto ad altri paesi con i quali dobbiamo confrontarci nel libero mercato. Per comprendere meglio che cos'è realmente la burocrazia vogliamo elencare alcuni significativi concetti che la riguardano.

### BUROCRAZIA

Organizzazione di persone e risorse destinate alla realizzazione di un fine collettivo, secondo criteri di:

- razionalità,
- imparzialità,
- impersonalità (regole immutabili dal soggetto che ricopre la funzione)

### BUROCRAZIA ACCENTRATA

Napoleone Bonaparte introdusse un apparato burocratico estremamente accentrato, fondato sulla funzione dei Prefetti, per nulla pachidermico, anzi snello e ben funzionante, tant'è che dopo la restaurazione alcuni governi cercarono di imitarne il funzionamento, fra questi *Casa Savoia* senza però riuscirci del tutto.

### LEGITTIMITA' DEGLI ATTI

Il modello burocratico si pone il problema della legittimità degli atti, dunque sul fatto che, per raggiungere un determinato risultato, siano state seguite le procedure ed i passaggi indicati dalla legge (si pensi alla classica immagine della pratica amministrativa che sono dopo una esasperante serie di passaggi tra i vari uffici, timbri e marche da bollo è pronta per essere consegnata al cittadino).

Proprio in ciò risiede il limite di tale modello, miope rispetto all'effettivo grado di raggiungere gli obiettivi che l'ente o l'amministrazione si è prefissa di raggiungere.

### NEW PUBLIC MANAGEMENT

Per far fronte al limite del modello burocratico, si sta diffondendo il new public management che si preoccupa di responsabilizzare i dirigenti e più in generale tutto il personale.

Un approccio che fa leva sulla meritocrazia un sistema di incentivi e sanzioni sulle retribuzioni, in modo da raggiungere risultati in termini di efficienza, efficacia, economicità.

In questo modello trova un posto d'onore la qualità dei servizi (sistema della certificazione di qualità).

### RIDUZIONE DEGLI SPRECHI

Punto di partenza per la riduzione degli sprechi è la riprogettazione dei processi aziendali anche tramite l'implementazione delle tecnologie informatiche.

### LA LEGGE BASSANINI

Bassanini ha fatto più leggi con la finalità di semplificare la burocrazia che si possono così riassumere:

4 Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri e norme dettate dagli statuti e dai regolamenti la gestione amministrativa;





5 Gli atti di indirizzo spettano all'organo politico.

Fra gli altri spettano ai dirigenti:

- la presidenza delle competenze di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenze comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio;
- gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, a base di questi, delegati dal sindaco.

Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale tali funzioni possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del sindaco (non della Giunta) ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Sono molti i comuni di piccole dimensioni che non hanno personale con la qualifica di dirigenti per cui il compito, quasi automaticamente, viene trasferito a personale di ridotta qualifica funzionale.

Mentre esiste l'onere per l'assicurazione a copertura delle responsabilità dei dirigenti, pare non ci sia analogo obbligo per le altre qualifiche.

Si possono verificare situazioni in cui il sindaco non ritiene di attribuire funzioni dirigenziali a responsabili dei servizi, in quel caso subentra il segretario comunale (in piccoli comuni questo ruolo viene svolto a scavalco con più comuni vicini).

Ci sono casi in cui queste responsabilità possono essere affidate ad un assessore o addirittura rientrare (dalla finestra) in capo alle responsabilità del sindaco.

### **ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Spesso subentra il problema culturale: sono pochi coloro che si assumono dirette responsabilità a fronte di leggi e norme spesso poco precise e qui si ferma o rallenta la farraginosa macchina della burocrazia. Bisogna assolutamente trovare qualche rimedio perché ne va della nostra economia.

L'idea della sussidiarietà pone – in qualche misura – lo stesso problema per chi deve assumersi la responsabilità di interpretare correttamente le regole (correttamente nel senso che ciò corrisponda alla identica interpretazione dei giudici che possono essere chiamati in causa).

### **VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO**

Anche della eventuale abolizione del valore legale del titolo di studio se ne parla da molto tempo; ma il tema sembra più delicato – soprattutto – per il nostro Paese. Per capirne di più si riporta quanto emerso da una nostra ricerca.





## **DEFINIZIONE**

Per valore legale del titolo di studio s'intende:

"l'insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo di studio scolastico o accademico." Non è dunque un istituto giuridico che trova la sua disciplina in una specifica previsione normativa ma va desunto dal complesso di disposizioni con lo ricollegano con qualche effetto.

## **ABOLIZIONE DEL VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO**

Espressione priva di significato se non si indicano con precisione quali siano le disposizioni normative sulle quali si intende intervenire per cancellare gli effetti che esse attribuiscono al possesso di un determinato titolo di studio.

## **IDENTICO VALORE DEL TITOLO DI STUDIO**

I titoli di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale (art. 4 comma 3 DM 270/2004).

## **CONSIDERAZIONI SULLE VOTAZIONI ELEVATE**

Per legge le votazioni elevate, che alcuni istituti o università praticano, in quanto "generosi" non dovrebbero portare vantaggi rispetto a chi è - più severo e rigoroso - non dovrebbero, ma nella realtà portano, e come.

## **SCARSA CHIAREZZA SULL'ARGOMENTO**

Il fatto che spesso la votazione venga collegata all'apprezzamento evidenzia che ciò conferisce ulteriore conferma alla generale confusione sul tema.

La utilizzazione della votazione nei concorsi pubblici è una questione che merita certamente di essere affrontata.

## **ACCESSO ALLA LIBERA PROFESSIONE**

È forse l'unico caso in cui nulla conta la votazione, tant'è che non viene nemmeno reso noto alla Commissione degli esami di abilitazione.

## **LA COSTITUZIONE ITALIANA**

Prescrive: è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale e, inoltre, agli impieghi della pubblica amministrazione si accede mediante concorso....

Tali disposizioni stabiliscono una sorta di valore legale indiretto del titolo di studio (Cassese). Continua invece a mantenere valore di sola qualifica accademica, per l'ammissione ai pubblici concorsi e per l'ammissione agli esami di abilitazione delle sole professioni disciplinate dalla legge in quanto regolamentate, ma non è sufficiente né per accedere direttamente al pubblico impiego, né all'esercizio della professione.

## **IL SIGNIFICATO DEL VALORE DEL TITOLO DI STUDIO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO**

Il valore del titolo di studio non costituisce un fatto puramente burocratico e formale - come alcuni sostengono - ma svolge una funzione di garanzia del valore sostanziale che lo Stato fornisce. E' in tale ottica che la legge attribuisce al titolo una funzione di filtro di garanzia.

## **SULLE INIZIATIVE DI "TOGLIERE" IL VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO**

Il ministro Gelmini (esponente di un modo di pensare liberale) promise che - dopo la riforma della scuola - si sarebbe occupata di valutare se togliere o meno il cosiddetto valore legale.





Il governo Monti timidamente aveva lanciato un sondaggio via internet ... qualcuno definì allucinante l'iniziativa di un governo che, invece di decidere, voleva sentire il parere di alcuni frequentatori del web ....

### **OPINIONI DI ALCUNI SOSTENITORI DELL'INIZIATIVA ABOLITIVA**

Per alcuni il valore legale del titolo di studio è:

- antistorico;
- dal sapore regio;
- irrobustito durante le camere dei fasci e delle corporazioni;
- fascista;
- un masso enorme sulle liberalizzazioni delle professioni, sulla libertà di accesso, sulla creazione di nuovi lavori.

Togliergli significherebbe:

- fare una scelta meritocratica di valore;
- vorrebbe dire mettere tutti sullo stesso livello;
- essere quindi selezionati per capacità (non si dice come!).

Se ciò avvenisse avremmo una rivoluzione nelle università, le migliori andrebbero avanti, le altre chiuderebbero.

### **INIZIATIVE PARLAMENTARI**

La Lega ha presentato una proposta parlamentare di un solo articolo: AC 1094 –Abolizione del valore legale del titolo di studio. Articolo unico: ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, non può trovare applicazione la previsione del requisito del titolo di studio avente valore legale. Sull'onda delle dichiarazioni programmatiche del PDL, nella campagna elettorale del 2008 che definisce: "fondamentale affrontare il tema del valore legale del titolo di studio" nella XV legislatura sono stati presentati il Disegno di Legge . 1252 (primo firmatario Quagliariello – ante campagna nel 2007). Alla Camera la Proposta n. 2250 (primo firmatario Garagnani febbraio 2009). Nel 2010 primo firmatario Lauro al Senato il Disegna di Legge . 2480. Tutti si ispirano all'impostata liberale Einaudiana e la aggiorna rispetto alla evoluzione della società e del mercato.

### **COMMENTI ALL'INIZIATIVA PARLAMENTARE**

La materia non può trovare soluzione con quella semplice proposta, la questione è molto più complessa ed articolata e deve armonizzarsi con la costituzione.

L'introduzione dei crediti formativi, la certificazione delle competenze, la valutazione di terzi delle scuole e delle università, l'alternanza scuola lavoro, possono lentamente portare al superamento del problema.

### **INDAGINE CONOSCITIVA DEL SENATO – XVI LEGISLATURA**

#### **DOC.XVII n. 14 – febbraio 2012 – CONCLUSIONI (riguarda solo le lauree) AUDIZIONI**

1.- il presidente della Conferenza dei rettori (CRUI) Mancini dichiara:

"la abolizione avrebbe serie conseguenze negative: comporterebbe la perdita dell'attuale collegamento fra laurea ed iscrizione agli albi professionali, con conseguente ridimensionamento delle funzioni degli stessi ordini professionali e determinerebbe una minor sicurezza di selezione meritocratica nei concorsi pubblici".

2.- l'ingegnere Giovanni Bosi, su mandato del presidente Rolando, ha depositato un documento i cui punti salienti sono:

- forte critica alla attuale formazione degli ingegneri;
- una critica all'attuale esame di Stato per gli ingegneri;





- il gradimento a procedere ad accreditamento dei corsi di laurea in ingegneria in sostituzione del valore legale della laurea.

In sostanza si è dichiarato favorevole all'abolizione del valore legale del titolo di studio a condizione della sua sostituzione con opportuni meccanismi di accreditamento del contenuto dei corsi di studio.

3.- Guido Alpa per gli avvocati:

Esprime parere negativo sull'abolizione del valore legale del titolo di studio.

4.- Claudio Gentili – direttore Confindustria:

Ricorda che l'introduzione del valore legale del titolo di studio risale al Regio Decreto del 1933, l'intenzione era quella di istituire un "marchio di qualità".

Secondo Confindustria il valore legale del titolo va superato, ma non con un'abolizione e basta, bisogna pensare a strumenti di certificazione ed accreditamento.

5.- Nunzio Miraglia per l'ANDU Associazione Nazionale Docenti Universitari) dichiara:

Il valore legale della laurea rappresenta un elemento di certezza indispensabile nel nostro Paese e una funzione di garanzia dello Stato.

6.- Andrea Lenzi (CUN Consiglio universitario nazionale):

Dopo aver citato Cassese in relazione al termine "valore legale indiretto" dichiara che oggi è impensabile l'abolizione pura e semplice senza la sostituzione con un sistema di accreditamento.

7.- Marco Cavallo e Ezio Casale della Federazione dei Medici:

Manifestano forti dubbi sulla opportunità della abolizione del valore legale del titolo di studio nel nostro Paese sul modello "abolizionista" del modello anglosassone.

8.- Maria Stella Gelmini – Ministro istruzione e università:

"Sono favorevole alla abolizione, ma preciso che questo deve essere un punto di arrivo non di partenza, dobbiamo partire dall'accREDITAMENTO."

9.- Renato Brunetta – Ministro funzione pubblica:

"La società ed il mercato del lavoro sono notevolmente cambiate, mentre le norme sono rimaste intatte; c'è un inevitabile disallineamento che va superato. L'obiettivo è quello di passare dal valore legale al valore sostanziale."

### SCENARIO EUROPEO

In base al principio di sussidiarietà è stata confermata la competenza degli Stati Membri in ordine ai sistemi di istruzione e formazione.

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELLA RICERCA

Al momento le considerazioni negative sulla abolizione del valore legale del titolo di studio sono prevalenti rispetto a quelle positive;

Non è affatto escluso che in futuro, tramite l'ANVUR e l'ENQA, potrà essere attivato un riconoscimento formale dei titoli di studio nazionali, quando anche tramite il rating dei corsi di laurea sarà posta in essere una virtuosa competizione tra le nostre università.

### ULTERIORI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1.- Il sistema italiano di "riconoscimento indiretto" del valore legale del titolo di studio, così com'è incatenato, appare di difficile superamento per le conseguenze che genera nel sistema delle professioni regolamentate;

2.- Meno complesso appare il problema per quanto riguarda l'impiego pubblico, dove una specifica norma potrebbe risolvere il problema;

3.- Nel privato il problema praticamente non esiste, perlomeno nella sostanza, permane qualche sofferenza per la forma;





4.- Si potrebbe sposare la causa soltanto qualora esistesse un sistema molto serio che certifichi i rating di tutte le università.

5.- Da segnalare infine che, per gli esperti, pare che il problema riguardi soltanto i titoli accademici, come a voler significare che nessuno si occupa più di titoli scolastici, per quanto riguarda le professioni, ma pure per il pubblico impiego, qualora si debbano assumere specifiche responsabilità

## SEMPLIFICAZIONE & SUSSIDIARIETA'

Proviamo a dare una interpretazione ai due termini:

SEMPLIFICAZIONE: uguale riduzione della complessità ovvero eliminazione di difficoltà;

SUSSIDIARIETA': uguale intervenire in sostituzione.

### **IL CONCETTO DI SUSSIDIARIETA' E' PIUTTOSTO COMPLESSO, CERCHEREMO DI DARE ALCUNE SPIEGAZIONI, PER QUANTO POSSIBILE, SINTETICHE**

1) Non faccia lo Stato ciò che i cittadini possono fare da soli. Le varie istituzioni statali devono creare le condizioni che permettano alle persone e alle aggregazioni sociali di agire liberamente e non devono sostituirsi ad esse nello svolgimento delle loro attività. Questo perché le persone e le altre componenti della società vengono prima dello Stato. L'uomo è principio, soggetto e fine della società e gli ordinamenti statali devono essere al suo servizio.

2) Per questo motivo lo Stato deve fare in modo che i singoli e i gruppi possano impegnare la loro creatività, iniziativa e responsabilità, impostando ogni ambito della propria vita come meglio credono, risolvendo da soli i propri problemi.

3) In questo modo si uniscono assieme il massimo di libertà, di democrazia e di responsabilità, sia personale che collettiva.

4) Lo Stato deve intervenire solo quando i singoli o i gruppi che compongono la società non sono in grado di farcela da soli.

Il principio è uno dei fondamenti della Dottrina Sociale della Chiesa.

Il trattato di Maastricht (07.02.1992) dichiara che il principio di sussidiarietà è la direttrice fondamentale che guida il processo di formazione dell'Unione Europea.

Telegraficamente si potrebbe così riassumere la nostra idea sulla Semplificazione & Sussidiarietà:

- La semplificazione è una necessità inderogabile perché qualsiasi tipo di lavoro o prestazione diventino competitivi.

- La sussidiarietà vorremmo interpretarla alla rovescia: nei casi che ci interessano non sono i cittadini che non ce la fanno da soli; ma è lo Stato, nelle sue articolazioni istituzionali, che non riesce a dare ai cittadini i servizi necessari nei tempi ragionevoli e tali da non compromettere la competitività.

- Nasce da queste considerazioni la necessità che i professionisti si mettano a disposizione per dare sostanza pratica al binomio semplificazione & sussidiarietà.

Non esiste dubbio alcuno che questo sia un binomio vincente, capace di andare nella direzione di consentire al cittadino ovvero ai gruppi sociali il risparmio di tempo nell'adempimento di una serie di procedure burocratiche.

Tempo è uguale denaro, dunque una risposta forte per la garanzia di concorrere in termini competitivi sui mercati.

Resta da valutare la garanzia del rispetto delle leggi, norme e regolamenti che la sussidiarietà alla rovescia non può derogare.





Per quanto ci riguarda noi crediamo che il libero professionista iscritto ad un albo professionale, soprattutto dopo l'entrata in vigore della recente riforma, possa dare tutte le necessarie garanzie, ovviamente nel campo del settore per cui ha ottenuto l'abilitazione.

Detta garanzia i cittadini utilizzatori dei servizi la riscontrano nel riconoscimento che lo Stato dà attraverso il sistema della regolamentazione; ma soprattutto nell'obbligo che il professionista ha di assicurare -in modo idoneo- la propria attività e di essere sottoposto al nuovo regime disciplinare rinnovato e reso ancor più garante dalla presenza di figure terze.

Proviamo ad elencare alcuni esempi che vanno incontro al principio duplice di semplificazione & sussidiarietà:

1) Se il fascicolo del fabbricato, come da noi proposto, diventasse obbligatorio con valore certificatorio i proprietari di immobili, dotati di tale fascicolo, non avrebbero più necessità di ricercare documentazioni obbligatorie, qualora avesse la necessità presente e futura di utilizzarle. Troverebbe i permessi edilizi, l'agibilità, il collaudo strutturale, i riferimenti ai dati tecnici dell'impiantistica, alla certificazione energetica, alla situazione geologica del suolo ed una ulteriore miriade di riferimenti che spesso -dopo anni- appaiono introvabili. Troverebbe anche serie di utili parametri capaci di dare un riferimento costante al valore patrimoniale dell'immobile.

2) Le certificazioni urbanistiche dei terreni potrebbero tranquillamente essere certificate da un professionista abilitato, sollevando le amministrazioni da questa incombenza, sulla falsariga di ciò che già avviene per le dichiarazioni di successione, il cui compito è riservato al dichiarante (che potrebbe non avere alcuna competenza e quindi dovrebbe rivolgersi ad un esperto). Risparmio di tempo e di denaro.

3) Potremo anche pensare di poter fare, gratuitamente, un accertamento e successiva dichiarazione sullo stato di corrispondenza alle norme di tutti gli impianti tecnologici presenti nelle abitazioni -quale contributo alla sicurezza dei cittadini- da rilasciare ai singoli proprietari.

4) Alle già presenti offerte di semplificazione & sussidiarietà potremmo aggiungerne molte altre, alcune apparentemente modeste, ma tutte di grande utilità.

In tutto questo c'è un problema che assilla i professionisti: la scarsa chiarezza interpretativa di molte norme che rischia di bloccare la lodevole iniziativa; bisognerebbe tutelarli sulla interpretazione personale della valutazione della norma.

Tuttavia i professionisti non vogliono tirarsi indietro e non vogliono far mancare il loro contributo al Paese, soprattutto in questo momento di difficoltà collettiva.

Dunque una buona assicurazione e tanta responsabilità, come sempre peraltro.





## **QUESITO AL MINISTERO SULLA EQUIPOLLENZA DEL NUOVO TITOLO DELL'ISTRUZIONE TECNICA**

Da tempo la Categoria ha lamentato la necessità di porre rimedio agli esami di abilitazione per l'accesso all'albo, sia in ordine alla molteplicità delle specializzazioni, sia per il mancato raccordo con le disposizioni del DPR 328/01. Il problema poi si è ulteriormente complicato in relazione alla riforma dell'istruzione tecnica che produrrà i suoi primi effetti a partire dal prossimo anno. Il mese di maggio dello scorso anno il Cnpi ha presentato richiesta formale di chiarimento ed ha avuto un incontro formale, per chiarire l'argomento, con il direttore generale dottoressa Palumbo. L'iniziativa, a seguito di opportune sollecitazioni, ha consentito l'apertura di un tavolo di lavoro cui partecipano i presidenti delle quattro categorie interessate: agrotecnici, geometri, periti agrari e periti industriali, un magistrato in rappresentanza del Ministero della Giustizia e l'avvocato Guerino Ferri in qualità di esperto indicato dal Ministero. Questo tavolo ha affidato all'avvocato Ferri la formulazione del quesito da inviare all'avvocatura del Ministero della Istruzione. Il quesito ha ben articolato le argomentazioni che evidenziano le contraddizioni in essere, in assenza di una norma di raccordo chiara fra il vecchio e nuovo ordinamento, ai fini dell'accesso agli esami di Stato per la libera professione. In questa fase non sono state indicate nessuna delle ipotesi di risoluzione, restando in attesa della risposta ministeriale. Permane comunque l'incognita del titolo scolastico nuovo: diplomato da istruzione tecnica che non trova riscontro in nessuna vigente normativa dei nostri ordinamenti.

